

Contributi - Gestione commercianti - Socio accomandatario di S.a.s. - Svolgimento di attività nella fase di liquidazione - Obbligo di iscrizione alla gestione - Sussiste.

Contributi - Gestione commercianti - Società in accomandita semplice - Socio unico accomandatario - Presunzione di svolgimento di attività istituzionale con carattere di abitualità e prevalenza - Prova rigorosa dell'estraneità alla gestione dell'attività societaria - Necessità.

Tribunale di Milano - 20.12.2013 n. 4687 - **Dr. Greco** - A.P. (Avv. **Pallante**) - INPS-SCCI S.p.a. (Avv. **Vivian**).

Anche nella fase di liquidazione della S.a.s. esercente attività di compravendita di immobili, l'attività svolta dal socio accomandatario comporta l'obbligo di iscrizione e contribuzione alla gestione commercianti.

Spetta al socio accomandatario fornire rigorosa prova della estraneità alla gestione dell'attività societaria (anche con riferimento alle attività caratteristiche, necessarie ed immanenti alla fase di liquidazione) ovvero della non prevalenza dell'attività svolta ai fini dell'integrazione dei presupposti per l'iscrizione.

FATTO e DIRITTO - Con ricorso ex art. 442 C.P.A. al Tribunale di Milano - Sezione Lavoro, depositato in cancelleria in data 27.5.2013, il ricorrente indicato in epigrafe, convenendo in giudizio l'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (nel prosieguo, per brevità, "INPS" o "Istituto") e la SCCI S.p.a. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (nel prosieguo, per brevità, SCCI), ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 368 2013 00035420 67 000, notificato in data 18.4.2013 e portante un credito pari ad € 7.082,42, con cui gli è stato chiesto il pagamento della contribuzione dovuta alla Gestione commercianti e reclamata in relazione all'attività da lui svolta nell'ambito della società V. S.a.s. di P.A., per il periodo dal 2007 al 2012.

A sostegno dell'opposizione proposta, la difesa della parte attrice ha evidenziato come la predetta società in accomandita semplice sia stata posta in liquidazione sin dal 31.12.2003, per essere poi cancellata dal Registro delle Imprese in data 6.2.2008 e ciò su domanda del 7.1.2008 ed a seguito di bilancio finale di liquidazione del 31.12.2007, con cui non è stato attribuito alcun utile ai soci; come detta società non abbia esercitato alcuna attività neppure nell'anno 2007, dovendosi imputare il reddito emergente nella dichiarazione UNICO 2008 unicamente ad una plusvalenza patrimoniale conseguente alla rateazione della plusvalenza derivante dalla vendita di un immobile avvenuta nell'anno 2003; come, per l'arco temporale di rilievo per il presente giudizio, il ricorrente non abbia svolto alcuna attività a favore della società in accomandita de qua, essendosi limitato a rivestire la carica di liquidatore dal 31.12.2003 sino al momento della cancellazione della società stessa dal Registro delle Imprese.

La difesa attorea ha, quindi, concluso chiedendo al giudice - previa sospensione della esecutività dell'avviso di addebito impugnato - di dichiarare che il ricorrente nulla deve all'Istituto convenuto per la contribuzione portata dal titolo opposto e relativi accessori; con vittoria di spese di lite.

Costituendosi ritualmente in giudizio, l'INPS - anche quale mandataria della SCCI - ha rappresentato, in primis, come l'Istituto avesse provveduto allo sgravio parziale dell'avviso di addebito opposto con particolare riferimento alla contribuzione richiesta dal momento della intervenuta cancellazione dal Registro delle Imprese della società V. S.a.s. di P.A., con conseguente cessazione della materia del contendere tra le parti per il periodo dal 2008 in poi; tuttavia ha contestato la fondatezza delle allegazioni e delle domande avversarie quanto all'anno 2007, chiedendo, sempre con riferimento a tale annualità, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese di lite.

Concesso alle parti un rinvio a fini conciliativi; dato atti i procuratori della non percorribilità della via bonaria; superflua ogni attività istruttoria (cfr. ordinanza riservata del 25-26.11.2013); all'udienza del 19.12.2013, il giudice, all'esito della discussione dei procuratori delle parti, che hanno concluso come da verbale di udienza, ha deciso la causa dando lettura del dispositivo, conforme a quello trascritto in calce alla presente decisione, con fissazione - ex art. 429, co. 1, secondo periodo, c.p.c. - del termine di trenta giorni per il deposito della sentenza.

Fermi gli effetti del provvedimento di sgravio parziale dell'avviso di addebito impugnato prodotto dall'INPS all'udienza del 21.11.2013, per il resto l'opposizione, per le ragioni che si vanno ad esporre, è infondata e deve essere respinta.

In primis, il giudicante prende atto degli effetti del provvedimento di sgravio parziale dell'avviso di addebito oggetto di causa, essendo d'altro canto evidente come nessuna contribuzione potesse essere dovuta all'INPS dal ricorrente nella sua qualità di socio accomandatario della società V. S.a.s. di P.A. per il periodo successivo alla cancellazione dal Registro delle Imprese della società stessa.

Quanto alla contribuzione ed alle somme aggiuntive relative all'anno 2007, si osserva quanto segue.

È un dato pacifico tra le parti, oltre che acquisito per via documentale al materiale di causa (cfr. visura camerale prodotta sub doc. n. 1 del fascicolo INPS), che il sig. A.P. ha rivestito nella società V. S.a.s. di P.A. la qualità di unico socio accomandatario (e ciò sin dalla data della costituzione della società), oltre che quella di liquidatore (e ciò sin dal 31.12.2003, data in cui la predetta società in accomandita si è posta in liquidazione volontaria); del pari è pacifico e documentale che la società de qua è stata cancellata dal Registro delle imprese il 6.2.2008, con

domanda presentata il 7.1.2008 (cfr., in particolare, pagg. 1 e 2 della visura camerale prodotta sub doc. n. 1 cit.).

L'art. 1, co. 203, L. n. 662/1996 così dispone:

L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- A)**—siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
- B)**—abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
- C)**—partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
- D)**—siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.

La Suprema Corte, con la sentenza resa a Sezioni Unite n. 3240 (1) del 12.2.2010, ha osservato che:

In controversia concernente la gestione assicurativa cui debba iscriversi il socio di una società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico, per individuare l'attività prevalente - ai fini dell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2, co. 26, della L. n. 335 del 1995, o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art. 1, co. 203, della L. n. 662 del 1996 - il giudice deve accertare la partecipazione del socio amministratore, personalmente, al lavoro aziendale e lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi. Solo all'esito positivo dell'accertamento "de quo" il giudice procederà al giudizio di prevalenza - verificando la dedizione dell'opera personale e professionale del socio amministratore, prevalentemente, ai compiti di amministratore della società o al lavoro aziendale - non facendovi luogo ove non risulti accertata la partecipazione del socio amministratore al lavoro aziendale con le predette modalità, atteso, in tal caso, l'obbligo di iscrizione esclusivamente alla gestione separata, in mancanza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti.

Da quanto sopra osservato consegue, quindi, che in linea di principio il primo requisito da accertare è l'attiva partecipazione del socio amministratore in quelle attività operative che

caratterizzano l'oggetto sociale, in misura prevalente rispetto ai fattori produttivi che evidentemente variano a seconda dell'attività dell'impresa.

Resta fermo l'onere della prova in capo all'istituto previdenziale, attore sostanziale nell'ambito del giudizio di impugnazione avverso avviso di addebito emesso sulla base di un accertamento d'ufficio.

Tanto premesso, si deve osservare, innanzitutto, come anche nella fase di liquidazione l'attività svolta da società il cui oggetto sociale rientra nell'area della contribuzione della gestione commercianti, continui ad essere soggetta alla predetta contribuzione; d'altro canto, qualora si aderisse alla tesi contraria, si dovrebbe necessariamente concludere nel senso che - deliberata la liquidazione di una società - l'attività svolta dovrebbe essere considerata per ciò solo estranea alla predetta gestione, conclusione con evidenza non condivisibile.

Tanto osservato, quanto al fatto che l'attività di cui all'oggetto sociale V. S.a.s. di P.A. rientri nell'**area della** contribuzione di cui all'avviso di addebito opposto, fermo che il dato *de quo* non risulta essere stato specificatamente contestato con il ricorso introduttivo del presente giudizio, dalla visura camerale risulta che detto oggetto fosse relativo *all'acquisto, vendita e permuta di beni immobili e loro gestione ove di proprietà sociale*: si tratta di attività che sicuramente rientrano nell'art. 49, co. 1, lett. d), L. n. 88/1989 ("sette settore terziario, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche, di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche; nonché per le relative attività ausiliarie"), richiamato nell'art. 1, co. 202, L. n. 662/1996, che prevede l'estensione dell'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti ai soggetti che esercitano in qualità di lavoratori autonomi le suddette attività; d'altro canto, dallo stesso atto introduttivo del giudizio risulta che il reddito relativo all'anno 2007 deriva da una plusvalenza conseguente **alla** vendita di **un** bene immobile **di** proprietà della V. S.a.s..

Passando, poi, all'esame della posizione del ricorrente nell'ambito della predetta società, ad avviso del giudicante l'INPS ha soddisfatto l'onere della prova gravante sull'Istituto circa la sussistenza in capo al sig. A.P. dei requisiti necessari per l'iscrizione alla Gestione commercianti per l'anno 2007.

In particolare depongono in tal senso una **serie** di elementi gravi, precisi e concordanti, rappresentati:

- i) dalle risultanze delle dichiarazioni dei redditi relative all'anno *de quo* (oltre che agli anni precedenti), nelle quali si indica che il ricorrente ha svolto per la società la propria attività prevalente (cfr. Mod. UNICO 2004-2008: docc. nn. 2 e 3 del fascicolo INPS);
- ii) il fatto che in ricorso nulla si allega circa la presenza di dipendenti della società stessa **e, in generale, quanto alla sussistenza di una organizzazione tale da poter far**

apparire il lavoro dei ricorrente come carente del requisito della prevalenza sui fattori della produzione complessivamente impiegati nell'attività di impresa;

- iii) la circostanza che il **sig. A.P.** abbia sempre rivestito la qualità di unico socio accomandatario ed unico liquidatore;
- iv) il fatto che in ricorso nulla si alleggi neppure circa eventuali altre occupazioni e diversi **impieghi ricoperti o svolti dalla parte attrice nel periodo di interesse ai fini del presente** giudizio, tali da poter incidere sul requisito della *prevalenza* anche laddove si acceda alla tesi che detto requisito possa essere valutato non solo avendo riguardo alla realtà aziendale, ma pure al complesso delle occupazioni lavorative del soggetto chiamato a versare la contribuzione alla Gestione commercianti.

Sotto tale ultimo profilo - come già evidenziato dalla giurisprudenza di questo Tribunale (**cf. sentenze Trib. Milano - Sezione Lavoro nn. 4604/2012, 422/2013, 1169/2013, 1174/2013 e 1175/2013**, precedenti sul punto specifico richiamati nella presente sede anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c.) - in capo all'accomandatario, specie **se** unico socio appartenente a tale categoria nell'ambito della compagine sociale, opera una sorta di presunzione relativamente allo svolgimento da **parte di questi dell'attività istituzionale, gestionale ed operativa dell'impresa condotta in** forma societaria e ciò con carattere di abitualità e prevalenza, trattandosi dell'unico soggetto abilitato a compiere atti in nome e per conto della società.

Sarebbe quindi spettato al ricorrente fornire rigorosa prova della estraneità alla gestione della attività societaria (anche con riferimento alle attività caratteristiche, necessarie ed immanenti alla fase della liquidazione della società) nonostante la qualità rivestita, ovvero dell'impiego di altri e diversi fattori della produzione (per esempio, personale dipendente, consulenti e professionisti esterni, età), così non poter considerare la sua attività prevalente in termini tali da ritenere da ritenere integrati i presupposti per l'iscrizione alla Gestione commercianti.

Tale prova nel caso di specie non è stata fornita, con conseguente rigetto del ricorso **con riferimento alla contribuzione relativa** all'anno 2007.

Circa il regolamento delle spese di lite, in considerazione del fatto che, visto lo sgravio parziale che ha interessato l'avviso di addebito opposto, dall'esito complessivo del giudizio emerge una situazione di sostanziale reciproca parziale soccombenza, ex art. 92, co. 2, **c.p.c., se ne dispone l'integrale compensazione tra le parti.**

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.

Ex art. 429, co. 1, secondo periodo, **c.p.c.**, si fissa il termine di trenta giorni per il deposito della sentenza.

(Omissis)

(1) V. in q. Riv. 2010, p. 134